Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1931 - Anno X** **Numero 300**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G B Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn 13-14.
Sassari: G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento versando il corrispondente importo sul conto corrente postale 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 30 DICEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 79: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** 53ª estrazione del 30 giugno 1931.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 80: **Debito unificato della città di Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 101ª estrazione del 2 dicembre 1931. — **Cotonificio Andrea Francesco Feo e C., in Catania:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'8 dicembre 1931. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 11ª estrazione del 10 dicembre 1931. — **Società anonima Dufour Lepitit, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1931. — **Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1931. — **Città di Ventimiglia:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici estratte il 12 dicembre 1931. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 15 dicembre 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1850.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. 1526.

Norme regolamentari per l'esercizio della pesca nel lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;

Visti il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, ed il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, che reca modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca;

Visto il parere del Comitato permanente della pesca;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nel fiume Sarca, dalla foce nel Garda al ponte della strada Riva-Torbole, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago al ponte della ferrovia Brescia-Verona.

Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nei regolamenti 22 novembre 1914, n. 1486, e 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 2.

È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, con proprio decreto, particolari divieti circa la pesca alla foce del fiume Sarca nel lago di Garda, ed all'imbocco del fiume Mincio e suoi canali. In tal caso i limiti della zona di applicazione dei divieti stessi saranno segnati sul luogo mediante tabelle, a cura del Ministero medesimo.

Art. 3.

È vietato di muovere il fondo del lago ed il letto dei fiumi e dei canali e di estirparvi le erbe, con qualsiasi arnese, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei periodi all'uopo fissati a norma del successivo articolo.

I prefetti hanno facoltà di autorizzare, su parere del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, razionali tagli delle erbe ingombranti, nell'interesse stesso dello sviluppo della pesca.

L'impianto di ordigni fissi di pesca non potrà essere fatto se non con speciale concessione temporanea da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere del Genio civile, semprechè i richiedenti si assoggettino alle prescrizioni che potranno essere stabilite dal Ministero stesso.

Art. 4.

La tabella annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro proponente, stabilisce quali siano le reti e gli attrezzi permessi, e quali siano i periodi in cui il loro uso è vietato. L'uso di ogni altra rete od attrezzo da pesca è proibito in qualsiasi epoca dell'anno, salvo il disposto dell'articolo seguente.

È fatta riserva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disciplinare, con propri decreti, l'uso della fiocina, del forone e di attrezzi simili, nonchè le distanze fra l'uno e l'altro attrezzo o rete da pesca, anche in deroga all'art. 12 del regolamento generale per la pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Art. 5.

Nei fiumi e canali indicati all'art. 1 del presente regolamento la pesca con la canna e con la lenza a mano è proibita durante il periodo di divieto della pesca della trota a norma del successivo art. 8.

Nel lago le suddette forme di pesca sono consentite in ogni tempo.

Art. 6.

All'inizio del rispettivo periodo di divieto stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento ciascun attrezzo potrà, per cura di delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essere munito di un contrassegno nel luogo di deposito. Chi usa i suddetti attrezzi dovrà prestarsi per la esecuzione del controllo prescritto e conservare l'attrezzo contrassegnato nel luogo di deposito per tutto il periodo di divieto.

Art. 7.

Le lunghezze minime totali che i pesci devono aver raggiunto perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati, ai sensi del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sono modificate come segue per le specie appresso indicate:

Alosa (scaravina, agone, sardena, sardella)	cm.	12
Barbo	»	15
Alborella e tutte le altre specie, eccettuato lo spinarello	»	5

Art. 8.

La pesca del coregone è vietata dal 1° al 31 gennaio, quella del carpione dal 1° dicembre al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio; per la pesca della trota resta fermo il periodo di divieto 15 ottobre-15 gennaio stabilito dal regolamento 22 novembre 1914, n. 1486; la pesca della trota e del carpione con la tirlindana è, per altro, consentita in ogni tempo.

Circa la vendita dei prodotti della pesca con la tirlindana nei periodi di divieto sopra indicati dovranno osservarsi le cautele stabilite dall'art. 14 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486.

Art. 9.

La pesca della carpa e della tinca è consentita in ogni tempo. Durante il periodo nel quale la pesca ed il commercio delle suddette specie (1° al 30 giugno) sono vietati per

le disposizioni del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, il divieto di commercio resta fermo anche per il prodotto pescato nelle acque indicate all'art. 1.

Art. 10.

La pesca dei pesci della specie alosa (agone, cheppia, sardena) è permessa in ogni tempo.

Nelle provincie di Brescia, Verona e Trento la compravendita, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detti pesci non sono soggetti ad alcun divieto quando il prodotto proviene dalle acque indicate all'art. 1.

Nella provincia di Bergamo sono permessi in ogni tempo la compravendita ed il trasporto dei pesci della specie alosa quando il prodotto, oltre ad avere la provenienza sopra cennata, sia destinato all'industria conserviera.

Art. 11.

I pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale od a scopi scientifici, a norma dell'art. 17 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, per poter formare oggetto di compravendita, di detenzione e di smercio nei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 14 del predetto regolamento, debbono essere muniti di contrassegno a cura del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia.

Art. 12.

La maglia delle reti si misura a rete bagnata. La misura della maglia sarà ottenuta dividendo per 10 la distanza che intercede fra 11 nodi consecutivi.

Art. 13.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari o possessori di reti, la cui maglia sia inferiore alla misura minima prescritta, dovranno farne denuncia al prefetto della Provincia.

L'uso delle suddette reti denunciate sarà consentito per anni due dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, in quanto non formino materia di reato in conformità delle leggi vigenti sulla pesca, sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 15.

Il regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, nei suoi affluenti ed emissario, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 323, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 68. — MANCINI.

TABELLA DELLE RETI E DEGLI ATTREZZI PERMESSI E DEI PERIODI DI LORO DIVIETO
annessa al regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel lago di Garda e suoi affluenti ed emissario.

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
A) Reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non impiegarsi con barche fisse o ancorate).						
Rematto	Rematt	Alosa	14.5	400	mg. 1800	Dal 20 maggio al 20 giugno è proibito l'uso del rematt « a battuta ».
Birba e Ciara	Birba e Ciara	Luccio e tinca	35 —	250	» 1000	
Petorgna	Pitorgna, Piciota	Luccio, tinca	30 —	190	» 800	
Ludrione	Ludrio, Ludriù	id.	30 —	230	» 1000	
Remattino	Re-Mati	Alborella	6.5	120	» 2800	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
		B) **Reti a strascico.**				
Aolarolo	Orarol Avrarol Golandin	Alborella	8	65 Per ciascuna delle due ali (galoni, galù) 30 di sacco (cima)	—	Dal 1° aprile a tutto ottobre.
Sardenaro	Sardenar	Luccio	30	90 Per ciascuna delle due ali (galoni, galù) 40 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto.
Valanchero	Valanchèr	Trota	40	35 Per ciascuna delle due ali, 8 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto e durante il periodo di divieto della trota.
Brassolo	Brassol, Brossol Reet	Luccio	30	50 Per ciascuna delle due ali. 15 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto.

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
Striara	Striara, Striarott Reàtt, Strigna Repiero, Arcagnett	Luccio	30	40 Per ciascuna delle due ali, 15 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto.
Striara da Spinarello	Striara, Strigia da ronconi	Spinarello	5	35 Per ciascuna delle due ali, 8 di sacco	—	Dal 1° aprile a tutto ottobre.
		C) **Reti da posta.**				
	a) *Coniche*					
Bertovello	Bertabell Bertaell	Alborella	6	3	mt. 0.5	Permesso l'uso delle tele
Bertovellone	Bertabèlò	Barbio e Cavedano	30	3.5	» 1.5	
Arcone	Arcone Bertovell Barseell	Tinca, Luccio	20	3	» 1.5	
Realtino	Realti, Postina Tamburell	Vairone Scardola Cavedano di frega	14	1.5	» 1	

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
	b) *Tramagli*					
Tencaro	Tencaro, Tencar	Tinca	40	200	mt. 1.5	
Scarolina	Scarolina	Alosa	18	20	» 1.75	Tollerata per due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Tramaglio	Trama-c, Trama-cett Tramai	Cavedano Vairone	11	100	» 1.5	
Spigonsola	Spigonsolà, Spigonsola da la notte (con o senza armatura)	Alborella	6	100	» 1	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.
Re da serrar	Re da serar	Cavedano Carpa, Scardola	15	150	» 3	
	c) *Semplici*					
Sciaola	S-ciaola S-ciula	Vairone, Alosa	14	350	» 1	
Pendente	Pendenti, Reù	Alosa	17	350	» 6	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusi.
Antana	Antana	Trota, Luccio	55	350	» 3	
Reone	Reù, Reò, Reon	Carpione	50	120	» 6	

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie mg. in metri mt.	Tempo di divieto e altre disposizioni
	d) *Vari*					
Tirlindana	Dindana, Pesca, Tram, Matross	Trota	—	—	—	Non è permesso l'uso di più di tre tirlindane per barca.
Ami	Ami	Anguilla, Luccio	—	—	—	
Fiocina, Forone e simili	Fossina, Forò	Tinca, Anguilla Luccio, ecc.	—	—	—	Vedi art. 4.
Canna	Cana	Cavedano, Scardola	—	—	—	Vedi art. 5.
Bilancino			—	—	—	
Antana		Coregone	40	450	mt. 10	Dal 1º al 31 gennaio.
Reone		Agone	25	200	» 8	
Gonfalone		Cavedano	18	—	—	
Vangaiola		Gamberetti	—	—	—	
Bertovello con ali armate	Aeroplano	Anguilla	10	—	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione 1851.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1556.

Aggio ai rivenditori dei generi di monopolio in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1917, n. 965;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita ai rivenditori di generi di monopolio dei tabacchi lavorati, anche se esteri, dei prodotti derivati dal tabacco e dei fiammiferi, in Tripolitania e in Cirenaica, è uguale al prezzo di vendita al pubblico diminuito del cinque per cento.

Art. 2.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a modificare con proprio decreto, sentito il Governatore, la tariffa di vendita ai rivenditori dei tabacchi di tipo locale, prodotti dal monopolio della Tripolitania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1852.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1553.

Valorizzazione agricola delle pendici orientali dell'altipiano eritreo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia stessa, approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Riconosciuta la necessità di rendere possibile, mediante concessioni per la coltura del caffè, la colonizzazione agricola di terreni sulle pendici orientali dell'altipiano eritreo, nei limiti di una estensione complessiva di 6000 ettari, anche in parziale deroga alle disposizioni contenute nel predetto ordinamento fondiario e nel relativo regolamento;
Sentito il Governatore dell'Eritrea;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo della Colonia Eritrea è autorizzato a procedere all'accertamento degli eventuali diritti di terzi esistenti sui terreni della regione delle pendici orientali dell'altipiano eritreo.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'ordinamento fondiario approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269, i terreni, che dall'accertamento di cui all'articolo precedente risultassero liberi da diritti di terzi, saranno considerati pertinenti al demanio disponibile della Colonia e potranno essere destinati a concessioni agricole per la coltivazione del caffè, fino alla estensione complessiva di 6000 ettari, da determinarsi dal Governatore della Colonia con suo decreto e secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 3.

Le concessioni di cui all'articolo precedente saranno accordate preferibilmente ad agricoltori cittadini o sudditi italiani e in via subordinata anche a non agricoltori e a società che siano provvisti dei capitali necessari.

Le concessioni non potranno avere ciascuna una superficie superiore ai 50 ettari.

Le condizioni regolanti tali concessioni saranno stabilite dal Governatore della Colonia con suo decreto, che, al fine di assicurare maggiori garanzie, potrà anche derogare alle disposizioni dell'ordinamento fondiario approvato con Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 269, e del relativo regolamento per quanto riguarda i capitali di cui i concessionari debbono essere forniti, i termini per l'impiego dei capitali medesimi e quelli per la messa a coltura dell'azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 95. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1853.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1557.

Approvazione del progetto generale di massima della fognatura della città di Palermo e borgate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli atti prodotti dal podestà del comune di Palermo, diretti ad ottenere, a norma del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, convertito nella legge 9 giugno 1927,

n. 1277, l'approvazione del progetto generale di massima della fognatura della città e borgate, redatto dall'Ufficio tecnico comunale e vistato dal Genio civile di Palermo;

Veduta la deliberazione 15 ottobre 1930, con la quale il predetto podestà approvava il cennato progetto;

Veduti gli atti delle pubblicazioni eseguite a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e dai quali risulta che non furono prodotte opposizioni;

Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 14 marzo 1931, le cui prescrizioni e raccomandazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Veduti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, nonchè il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1277;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, agli effetti del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1277, il progetto generale di massima, col relativo piano delle espropriazioni, per l'esecuzione, sotto l'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni fatte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, della fognatura della città di Palermo e borgate, ed è confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contenute nel progetto stesso.

Art. 2.

Un esemplare di tale progetto, col relativo piano di espropriazioni, sarà depositato e conservato negli Archivi del Ministero dell'interno.

Art. 3.

È assegnato al comune di Palermo il termine di anni cinque per l'esecuzione delle predette opere e per le occorrenti espropriazioni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 99. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1854**.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931, n. **1539**.

Erezione in ente morale dell'Istituto vaccinogeno antitubercolare di Milano.

N. 1539. R. decreto 13 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Istituto vaccinogeno antitubercolare di Milano viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1855**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1540**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti » con sede in Guarda Veneta.

N. 1540. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti », con sede in Guarda Veneta (Rovigo), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1856**.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. **1541**.

Erezione in ente morale dell'Asilo « Cante di Montevecchio » con sede in Fano.

N. 1541. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo « Cante di Montevecchio », con sede in Fano, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1857**.

REGIO DECRETO 5 novembre 1931, n. **1542**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Pio Monte Ghislieri con sede in Bosco Marengo.

N. 1542. R. decreto 5 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Pio Monte Ghislieri, in Bosco Marengo, è trasformato a favore della locale Opera pia « Ospedale infermi dei Santi Antonio e Caterina ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1858**.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1544**.

Erezione in ente morale dell'Associazione zoofila provinciale altoatesina « Leonardo da Vinci » con sede in Bolzano.

N. 1544. R. decreto 23 novembre 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Associazione zoofila provinciale altoatesina « Leonardo da Vinci », con sede in Bolzano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione **1859**.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. **1549**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1549. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto

dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 12.000 disposto in suo favore dalla signora Rosa Boschetti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1860.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1550.

Autorizzazione all'Istituto « Maria e Giuseppe Michele Cane », in Chesio di Valstrona, ad accettare un legato.

N. 1550. R. decreto 29 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Maria e Giuseppe Michele Cane », in Chesio di Valstrona, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 30.000 disposto in suo favore dal comm. Costantino Cane.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1861.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1931, n. 1554.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una donazione.

N. 1554. R. decreto 14 ottobre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 12.000 disposta a suo favore dalla Cassa di risparmio della detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

REGIO DECRETO 16 novembre 1931.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani dei terremoti del 1908 e del 1915 e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani dei terremoti del 1908 e del 1915, con sede in Roma, allo scopo di facilitare le riforme necessarie per rendere più semplice ed economico il funzionamento dell'Ente, e porlo in relazione agli scopi che attualmente raggiunge;

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto 14 giugno 1928, numero 1691, e 9 del regolamento dell'Opera predetta in data 20 settembre 1928;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per gli orfani dei terremoti del 1908 e del 1915, con sede in Roma, è sciolta.

La temporanea gestione di essa è affidata al cav. uff. dott. Luigi Signorelli, consigliere presso l'Amministrazione dell'interno, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune, nell'amministrazione e nell'ordinamento dell'Istituto, per ridurre le spese di gestione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 7 Interno, foglio n. 114. — TORTI.

(10283)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1931.

Costituzione della Commissione permanente incaricata delle esperienze delle gomme semipneumatiche per le ruote di autoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1931-IX, n. 993, con il quale si dettano norme per la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene;

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 21 novembre 1931-X, n. 26804, con il quale si stabiliscono le caratteristiche delle gomme semipneumatiche per le ruote degli autoveicoli e rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione permanente per le esperienze statiche e dinamiche delle gomme semipneumatiche per le ruote di autoveicoli e rimorchi è costituita come appresso:

1° il direttore dell'Ufficio tecnico centrale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

2° il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di Milano;

3° il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di Torino.

Art. 2.

È data facoltà alla Commissione di prendere accordi con il direttore dell'Istituto sperimentale stradale di Milano per l'effettuazione delle prove presso il laboratorio dell'Istituto od anche su strade, e coi dirigenti le fabbriche produttrici di gomme semipneumatiche per le eventuali esperienze in fabbrica.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(10262)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1931.

Modificazione di una voce della tabella B allegata al regolamento 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge sul riposo festivo nelle aziende industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2, lettera c), della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Visti gli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge citata alle aziende industriali;
Visto il n. 5 della tabella *B* annessa al regolamento suddetto, che esonera dall'osservanza della legge sul riposo festivo l'industria editoriale, per determinati periodi e lavorazioni;
Considerata l'opportunità di estendere l'esonero stesso alle industrie tipografiche e alle legatorie;

Decreta:

Il numero 5 della tabella *B,* annessa al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione alle aziende industriali della legge 7 luglio 1907, numero 489, sul riposo settimanale e festivo, è così modificato:

Numero	Natura dell'industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga	Durata della deroga
5	Industria editoriale tipografica e legatorie	Per la pubblicazione, la legatura e la spedizione dei libri scolastici	Nei mesi di ottobre e di novembre

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(10263)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1884 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bancovich Giovanni fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bancovich Giovanni fu Giovanni e fu Caterina Torcello, nato a Grisignana l'11 novembre 1867, residente a Grisignana, via Villa Pisoni, 134, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bancovich in « Bancovelli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Stancich fu Angelo e fu Eufemia Pertich, nata a Grisignana il 5 aprile 1872, ai figli nati a Grisignana: Giovanni, il 21 settembre 1895; Lucia, il 24 aprile 1898; Giovanna, il 23 novembre 1902; nonchè alla nuora Santa Pertich fu Marco e di Domenica Zubin, moglie di Giovanni Bancovich, nata a Grisignana il 31 ottobre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(8994)

N. 309 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio di Antonio e di Griparich Giovanna, nato a Pola il 17 gennaio 1896 e abitante a Pola, via Veruda n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ribarich Maria di Antonio e di Teresa Ribarich, nata a Vodizze (Castelnuovo del Carso) il 7 dicembre 1900, ed al figlio Ernesto, nato a Pola il 19 settembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9046)

N. 307 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bassanich, nato a Pola il 23 agosto 1876 e abitante a Pola, via Medea n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sinigoi Maria di Giuseppina, nata a Pola il 24 marzo 1884, ed ai figli nati a Pola: Vittorio, il 29 novembre 1902; Doro, il 16 agosto 1910; Ferruccio, il 12 aprile 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9047)

N. 308 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giuseppe figlio di Giuseppe e di Maria Sinigoi, nato a Pola il 19 ottobre 1904 e abitante a Pola, via Medea n. 27, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lah Giustina di Giovanni e di Antonia Gemezelj, nata a Duttogliano il 2 ottobre 1904, ed al figlio Ferruccio nato a Duttogliano il 20 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, add' 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9048)

N. 333 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giovanni figlio del fu Matteo e di Zattila Domenica, nato a Pola il 27 dicembre 1869 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 89, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anzini Antonia fu Antonio e di Francesca Babich, nata a Pola il 9 ottobre 1874, ed ai figli nati a Pola: Emma, il 15 dicembre 1895; Giovanni, il 6 marzo 1906; Giulia il 26 ottobre 1904; Romeo, il 2 settembre 1898; Luigi, il 18 giugno 1901; Mario, il 7 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9049)

N. 305 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Francovich Giovanna, figlia del fu Domenico e di Rosa Lovrecich, nata a Pola il 27 settembre 1888 e abitante a Pola, via Ostilia n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9050)

N. 332 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Matteo figlio del fu Matteo e di Domenica Zahtilla, nato a Pola il 4 febbraio 1871 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 98, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zohil Pasqua di Matteo e di Bastiancich Domenica, nata a Pola il 22 aprile 1878, ed al figlio Alberto, nato a Pola il 20 luglio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9051)

N. 302 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Michele figlio del fu Antonio e della fu Lucia Jellovaz, nato a Corridico (Antignana) il 25 settembre 1851 e abitante a Pola, via Badoglio n. 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zubin Giovanna fu Antonio e fu Zuppe-Antonaz Domenica, nata a Crasovizza (Buie) il 24 aprile 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9052)

N. 306 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Stefano figlio di Antonio e di Griparich Giovanna, nato a Pola il 20 maggio 1891 e abitante a Pola, Valsaline n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancich Giovanna fu Tomaso e di Gherbaz Maria, nata a Vintian (Pola) il 17 marzo 1898, ed alla figlia Valnea, nata a Pola l'8 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9053)

N. 314 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Franolich Domenico, figlio di Domenico e di Domenica Delmoro, nato a Gallesano (Pola) il 23 luglio 1892 e abitante a Gallesano n. 281, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leonardelli Antonia di Antonio e di Domenica Dividi nata a Gallesano il 5 aprile 1895 ed ai figli, nati a Gallesano: Laura, l'8 aprile 1920; Ernesto, il 17 novembre 1921; Claudio, il 9 luglio 1925; Virgilio, il 7 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9054)

N. 311 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Franciscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Franciscovich Maria, figlia illegittima della fu Antonia, nata a Pola il 3 novembre 1871 e abitante a Pola, via Nesazio n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Francisco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9055)

N. 335 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Fucich Maria, figlia di Giuseppe e di Maria Ivanussich, nata a Pola il 22 aprile 1903 e abitante a Pola, via Lacea n. 26, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9056)

N. 339 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fimich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fumich Giacomo, figlio del fu Pietro e della fu Giovanna Surian, nato a Briani (Valdarsa) il 23 luglio 1844 e abitante a Pola, Clivo Cornelio n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fumis ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9057)

N. 336 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fumich Napoleone, figlio di Giacomo e della fu Maria Baretich, nato a Pola il 15 dicembre 1875 e abitante a Pola, via Giovia n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fumis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dazzara Teolinda fu Pietro e fu Varin Antonia nata a Pola il 6 giugno 1877 ed ai figli, nati a Pola: Guglielmo, il 3 ottobre 1907;

Napoleone, il 13 gennaio 1909; Maria, il 23 febbraio 1911; Ida, il 21 novembre 1912; Libera, il 6 gennaio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9058)

N. 337 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Michele, figlio di Michele e della fu Lucia Delmoro, nato a Gallesano (Pola) il 14 luglio 1904 e abitante a Pola, via Bradamante n. 434, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Perzan Eufemia di Giuseppe e di Fosca Mohorovich nata a Castelnuovo d'Arsa l'11 agosto 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9059)

N. 961 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Chert Giovanni fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Chert Giovanni fu Antonio e di Lucia Zubin, nato a Piemonte (Grisignana) il 18 dicembre 1871 e residente a Piemonte (Grisignana), di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Chert in « Chertini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Chert fu Pietro e fu Maria Sreberních nata a Piemonte (Grisignana) il 30 dicembre 1874 ed ai figli nati a Piemonte (Grisignana): Antonio, il 13 ottobre 1899; Giuseppe, il 14 febbraio 1901; Giuseppina, il 15 ottobre 1902; Giovanni, il 3 aprile 1904; Maria, l'11 luglio 1906; Lucia, il 2 maggio 1908; Adalberto, il 18 aprile 1910; Gioacchino, il 12 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9067)

N. 177 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giadressich Antonio fu Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giadressich Antonio fu Giovanni e di Domenica Delmoro, nato a Gallesano (Pola) il 6 dicembre 1868 e residente a Gallesano (Pola), n. 76, di condizione calzolaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giadressich in « Andreani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pasqua Capolicchio di Pietro e di Natalia Zanetti nata a Gallesano (Pola) il 3 dicembre 1876 ed ai figli nati a Gallesano (Pola): Paola, il 27 gennaio 1900; Angelo, il 25 ottobre 1905; Armando, il 7 settembre 1908; Lodovico, nato a Janoshaza (Ungheria) l'11 agosto 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica.

Il termine del 31 dicembre, previsto per la caccia ai palmipedi trampolieri nell'Isola di Sardegna, nell'art. 1, n. 2, del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 12 dicembre corrente anno, va rettificato in quello del 31 marzo 1932.

(10296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio speciale di bonifica della Bassa pianura ravennate (Ravenna) e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 13 novembre 1931, registrato dalla Corte dei conti il 9 dicembre successivo al registro 22, foglio 29, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del consorzio speciale di bonifica della Bassa pianura ravennate, in provincia di Ravenna, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il comm. Calisto Paglia.

(10287)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Vallone Greco e Cava Cannalivari » in provincia di Siracusa.

Con R. decreto 5 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro 21, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Vallone Greco e Cava Cannalivari », con sede in Avola, provincia di Siracusa.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte tredici ditte, con un comprensorio di ettari 55.76.66 da irrigare con le acque del Vallone Greco e Cava Cannalivari, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Avola il 30 marzo 1930.

(10288)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del « Torrente Savoca » in provincia di Messina.

Con R. decreto 5 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre successivo, registro 21, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione del « Torrente Savoca », con sede in Santa Teresa di Riva, provincia di Messina.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 115 ditte, con un comprensorio di ettari 58.24.50, situati nei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci Siculo, da irrigare con le acque del torrente Savoca, è stato costituito il 2 settembre 1889, a rogito notar Argiroffi, con atto n. 74 di rep. notarile registrato in Alì, il 20 settembre 1889, libro 1°, vol. 30, foglio 137, n. 152, in seguito a domanda dei proprietari interessati.

(10289)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 26 novembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Tullio Costa, vice console onorario del Venezuela a Genova.

(10290)

In data 16 dicembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Hans Schneider, vice console onorario di Danimarca a Messina.

(10291)

In data 12 novembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Cyril Klyngenberg, console onorario di Finlandia a Napoli, con giurisdizione sulla relativa provincia.

(10292)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 10 dicembre 1931-X è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Caprona, provincia di Pisa.

(10293)

Si comunica che il giorno 16 dicembre 1931-X è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova.

(10294)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento di esclusivo diritto di pesca sulla peschiera « Maramura » in provincia di Cagliari.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 16 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1931-X, è stato riconosciuto in favore della signora Luigia Serra, maritata Pisani, il diritto esclusivo di pesca sulla peschiera denominata « Maramura » (Cagliari), nei limiti fissati nella planimetria redatta dall'ing. Carlo Boero, vistata dall'ufficio del Genio civile di Cagliari e bollata il 9 novembre 1927, annessa al decreto stesso.

Per la determinazione dei confini della peschiera di Maramura, dovranno essere collocati, a cura del titolare del diritto esclusivo di pesca e sotto il controllo dell'ufficio del Genio civile di Cagliari, dei pilastrini di segnalamento nei dieci punti corrispondenti a quelli indicati nella predetta planimetria coi numeri da 1 a 10.

L'esercizio della peschiera di Maramura è subordinata all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca marittima e di quelle che potranno essere emanate.

(10286)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione apparsa a pag 6108 della *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931 (elenco per smarrimento certificati di rendita) il nome riferibile alla nona intestazione indicato in Gasparini « *Giovanni* » va rettificato in « *Giovanna* ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 82.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 10 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Cifone Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1978 — Data: 16 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Borasio Domenico di Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 13 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Milone Vittorio di Michele per conto di De Marco Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 280, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1147 — Data: 30 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Consigliere Emanuele fu Luigi Lazzaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 di usufrutto — Rendita: L. 7500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 26 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Gregorio Alfredo fu Federico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 di usufrutto — Rendita: L. 1825, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 95.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1550 — Data: 28 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sabatini Primo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 27 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Di Stefano Federico per conto del comune di Aragona — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 21, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 14 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Cimbali notar Francesco fu Leone — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 255, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10253)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento titoli di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 % n. 207918 di L. 300 intestato a Daugusta Pietro fu Giuseppe, domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 18 dicembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10264)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % n. 188618 di L. 250 intestato ad Appiano Giulia fu Felice, nubile, domiciliata a Montechiaro d'Asti (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 258.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 dicembre 1931 - Anno X

Francia	77.01	Oro	377.82
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	67.125	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.825	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	74.325
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.625
New York	19.581	Consolidato 5 %	82.675
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.55

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 11/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicato per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA de deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
2 giugno 1930	Mancini Tullio, a Padova.	Elemento metallico per tenda metallica (modello).	8501
7 novembre 1930	Ditta Heintze & Blanckertz, a Berlino.	Pennino (modello).	8502
29 » »	Ditta F. M. Lorioli & Castelli, a Milano.	Distintivo dei fasci giovanili di combattimento (modello).	8503
9 marzo 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Corona conica per il differenziale (modello).	8504
9 » »	La stessa	Pignone conico della trasmissione (modello).	8505
9 » »	La stessa	Lo stesso	8506
9 » »	La stessa	Lo stesso	8507
9 » »	La stessa	Guernitura a tenuta d'olio per cuscinetto (modello).	8508
9 » »	La stessa	Piastrina di fissaggio per bulloni (modello).	8509
9 » »	La stessa	Scodellino esterno per guerniture (modello).	8510
9 » »	La stessa	Scodellino interno di guernitura (modello).	8511
9 » »	La stessa	Molla per guarnitura (modello).	8512
9 » »	La stessa	Cuoio di guernitura (modello).	8513
9 » »	La stessa	Manicotto distanziatore per cuscinetto (modello).	8514
9 » »	La stessa	Anello per appoggio di cuscinetto a sfere (modello).	8515
9 » »	La stessa	Asta di comando del freno sulla trasmissione (modello).	8516
9 » »	La stessa	Perno per puntale (modello).	8517
10 » »	La stessa	Tubo di ammissione per motori a combustione interna policilindrici (modello).	8518
9 » »	La stessa	Serbatoio completo di alimentazione del comando idraulico dei freni (modello).	8519
9 » »	La stessa	Guernitura di appoggio per il cilindro maestro del comando idraulico dei freni (modello).	8520
9 » »	La stessa	Cilindro maestro completo del comando idraulico dei freni anteriori (modello).	8521
9 » »	La stessa	Cilindro maestro completo del comando idraulico dei freni anteriori (modello).	8522
9 » »	La stessa	Forcella del bilanciere del comando idraulico dei freni (modello).	8523
9 » »	La stessa	Perno per bilanciere del comando idraulico dei freni (modello).	8524
9 » »	La stessa	Puntale del bilanciere del comando idraulico dei freni (modello).	8525
9 » »	La stessa	Molla del puntale del bilanciere del comando idraulico dei freni (modello).	8526
9 » »	La stessa	Bilanciere di compensazione del comando idraulico dei freni (modello).	8527

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 marzo 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastra per sostegno dei freni delle ruote posteriori (modello).	8528
9 » »	La stessa	Mozzo per ruote posteriori (modello).	8529
9 » »	La stessa	Sopporto per l'unione delle molle al ponte posteriore (modello).	8530
9 » »	La stessa	Staffa per molle posteriori (modello).	8531
9 » »	La stessa	Piastra per le staffe delle molle posteriori (modello).	8532
9 » »	La stessa	Piastra di collegamento per le staffe delle molle posteriori (modello).	8533
9 » »	La stessa	Corona conica per il differenziale (modello).	8534
10 » »	Corcione Diodato, a Napoli.	Cassa funebre in lamiera di ferro (modello).	8535
16 » »	Renshaw Arnold, a Manchester (Gran Bretagna).	Provetta da laboratorio e per altri usi (modello).	8536
17 » »	De Riz Gisa, a Vienna.	Apparecchio a rotelle con sedile per fanciulli (modello).	8537
7 » »	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Rubinetto per lavabi (modello).	8538
7 » »	La stessa	Gruppo di rubinetti per bagno abbinati con dispositivo flessibile per doccia (modello).	8539
9 » »	Ditta D. E. A. Dolciumi e Affini, a Milano.	Libretto destinato a contenere indicazioni e illustrazioni pel giuoco del calcio (modello).	8540
18 » »	Ditta Bartolotto & Pellizzari, a Savona.	Cesto d'imballaggio per frutta (modello).	8541
16 » »	Ditta Fratelli Ferrero, a Torino.	Maniglia ferma cofano per autoveicoli (modello).	8542
16 » »	Max Plümacher Metallwarenfabrik A. G., a Solingen-Weyer (Germania).	Maniglia per valigia (modello).	8543
16 » »	Ditta Tessitura di Brembate, a Brembate (Bergamo).	Tappeto da tavola (disegno).	8544
11 » »	Société des Tissage de Montescuort, a Parigi.	Tessuto a maglia per abiti da signora (disegno).	8545
11 » »	La stessa	Lo stesso	8546
11 » »	La stessa	Lo stesso	8547
16 » »	Milani Luigi, a Milano.	Fornellino a benzina con treppiede e custodia (modello).	8548
18 » »	Galli Carolina, a Milano.	Taglio di cravatta da signora da stamparsi su diverse stoffe con qualsiasi disegno e colore (disegno).	8549
18 » »	Botticella Arnaldo, a Milano.	Ventaglio formato con carte da giuoco (modello).	8550
16 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Guernitura per giunto di scatola di differenziale (modello).	8551
16 » »	La stessa	Scatola per cuscinetto a sfere dell'albero differenziale (modello).	8552
16 » »	La stessa	Anello di ritegno per cuscinetto a sfere (modello).	8553
16 » »	La stessa	Coperchio per scatola di cuscinetto (modello).	8554
16 » »	La stessa	Ingranaggio per comando di tachimetro (modello).	8555
16 » »	La stessa	Leva per rimando di freno (modello).	8556

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
16 marzo 1931	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo di freno (modello).	8557
16 » »	La stessa	Molla per registro di freno (modello).	8558
16 » »	La stessa	Leva per freno (modello).	8559
16 » »	La stessa	Leva per comando di freno (modello).	8560
16 » »	La stessa	Tirante per comando freno trasmissione per automobili (modello).	8561
16 » »	La stessa	Anello per albero di freno sulla trasmissione (modello).	8562
16 » »	La stessa	Sopporto per nastro di freno sulla trasmissione (modello).	8563
16 » »	La stessa	Tamburo per freno sulla trasmissione (modello).	8564
16 » »	La stessa	Albero per freno (modello).	8565
16 » »	La stessa	Puntale per comando di freno sulla trasmissione (modello).	8566
16 » »	La stessa	Squadretta per nastro di freno sulla trasmissione per autoveicoli (modello).	8567
16 » »	La stessa	Squadretta inferiore per nastro di freno sulla trasmissione (modello).	8568
16 » »	La stessa	Sopporto per freno (modello).	8569
16 » »	La stessa	Disco a denti per paraolio per cuscinetto (modello).	8570
16 » »	La stessa	Guernitura per coperchio di ritegno dei cuscinetti per automobili (modello).	8571
16 » »	La stessa	Coperchio di ritegno per cuscinetti (modello).	8572
16 » »	La stessa	Forcella per comando di cambio di velocità (modello).	8573
16 » »	La stessa	Forcella per comando di cambio di velocità (modello).	8574
11 novembre 1931	Soc. An. Stabilimento Picchiani & Barlacchi, a Firenze.	Distintivo dei Gruppi Universitari Fascisti (modello).	8575

Roma, 25 novembre 1931 - Anno X

Il direttore: A. Jannoni.

(10248)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1931 (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.625.975.435,55	+	7
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 1.719.777.691,13		—	52.080
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 641.241.795.41		+	6
		2.361.019.486,54	—	52.074
Riserva totale . . . . . L.		7.986.994.922,09	—	52.067
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798,105 —		—
Cassa . . . . »		271,254,030.85	—	3.123
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.927.070.110,91	+	98.912
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.178.664,26	+	1.077
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.181.789.034,85		—	79.555
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 161.838,65			—
		1.181.950.873,50	—	79.555
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.375.504.972,46	—	1.485
Titoli di pertinenza della Cassa Autonoma d'Amm. del Deb. Pubbl. interno . . »		33.363.100 —	—	88.500
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensanzione . . .	L. 94.813.708,08		+	69.819
altri	» 47.047.127,06		—	8.487
		141.860.835,14	+	61.332
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		183.270.408,10	+	253
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.528.397.531,18		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 89.176.484,62			—
Impiego fondo pensioni	» 215.597.801,49			—
Impiego in titoli Istituto di liquidazione	» 369.907.771,05			
Debitori diversi	» 614.574.626,68		—	347.276
		1.351.741.683,84	—	347.276
Spese . . . . L.		150.695.114.51	+	8.572
L.		20.479.988.122,89		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		25.910.778.595,92	+	85.874
L.		46.390.766.718,81		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		272.462.940,48	—	537
TOTALE GENERALE . . . L.		46.663.229.659,29		—

Saggio normale dello sconto 7 % (dal 28 settembre 1931).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(6147)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1931 (X)

PASSIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 novembre 1931 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	14.254.363.800 —	— 57.911
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	364.745.830,09	— 31.572
Depositi in conto corrente	»	1.545.592.828,97	+ 164.601
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	»	16.464.702.459,06	+ 75.118
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000	—
Conti correnti vincolati	»	41.129.520,41	— 6.500
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1.775.491.358,86	— 390.676
Istituto di liquidazioni - c/ titoli	»	369.907.771,05	—
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno — conto corrente	»	48.408.391,54	+ 11
Cassa autonoma di ammortamento del Debito Pubblico interno — conto titoli	»	33.363.100 —	— 88.500
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L. 90.207.144,98			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . » 607.063.898,40			+ 947
		743,271.043,38	+ 947
Rendite del corrente esercizio	L.	371.214.478,59	+ 7.740
	L.	20.479.988.122,89	—
Depositanti	»	25.910.778.595,92	+ 85.874
	L.	46.390.766.718,81	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	272.462.940,48	— 537
TOTALE GENERALE	L.	46.663.229.659,29	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 48,51 %.
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 39,47 %.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 dicembre 1931-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Platania Salvatore, residente nel comune di Riposto, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 gennaio 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(10284)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 dicembre 1931-X, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Basile Girolamo, residente nel comune di Palermo, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 28 gennaio 1932, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 dicembre 1931 - Anno X.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(10285)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 85 posti di alunno d'ordine nel ruolo del gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n 48;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli per il personale finanziario;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che approva le norme per l'assunzione del personale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo articolo 4, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano alla data del 18 dicembre 1930 a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che si trovi in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo del personale d'ordine delle imposte dirette.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore e potranno esservi ammessi anche gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pure essendo sprovvisti del titolo di studio, esercitino da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* per i candidati di cui al numero 2 ed attribuzioni proprie del ruolo del personale provinciale d'ordine delle imposte dirette per quelli di cui al numero 3, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su foglio di carta da bollo di L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza, che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con d'indicazione del giorno in cui furono presentate ed accompagnate, per gli agenti subalterni dell'Amministrazione finanziaria e per il personale straordinario, da un rapporto informativo sull'attitudine, diligenza, operosità e condotta dell'aspirante.

Gli agenti subalterni di ruoli di altre Amministrazioni potranno far pervenire le domande stesse entro il termine suddetto direttamente alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato al concorso, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica, conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, oppure diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi della causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi;

11° il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire alla istanza un certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio presso cui presta servizio, e vistato dall'Intendenza di finanza, dal quale risultino indicati gli estremi dell'autorizzazione alla assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 e copia dello stato di servizio.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 11 e 12 aprile 1932.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima della data degli esami che le prove scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la orale saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportata una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e coll'osservanza del disposto dell'art. 21, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e quelle dell'art. 9 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

1° di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°, presidente:

2° di tre funzionari della stessa Amministrazione e di un funzionario del ruolo provinciale delle imposte dirette di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, la nomina ad alunno d'ordine nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza periodo di esperimento verrà conferita soltanto ai vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dall'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine che verrà stabilito; in difetto saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Componimento italiano.

Parte seconda:

1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta. Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia. Prova facoltativa di dattilografia.

(10256)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di ispettore aggiunto nel ruolo dell'Ufficio trattati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto l'art. 8 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086, riguardante le norme da seguirsi nei concorsi per coprire i posti vacanti nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo unificato dell'Ufficio trattati e della politica doganale e commerciale con l'estero ovvero dei soppressi ruoli degli Addetti commerciali e dell'Ufficio trattati e legislazione doganale.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze sociali e politiche, scienze sindacali, scienze economico-commerciali, scienze politiche ed amministrative.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5 dovrà essere presentata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali) via della Stamperia, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente articolo 3;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario per i concorrenti di cui al n. 2 del precedente art. 2.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato venga rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8; quelli che non appartengono a ruoli del Ministero delle corporazioni dovranno inoltre unire copia dello stato di servizio amministrativo.

Art. 6.

L'esame consterà di cinque prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

Economia politica e scienze delle finanze.
Diritto commerciale e istituzioni commerciali.
Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo).
Lingua francese.
Altra lingua estera a scelta del candidato.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto degli esami scritti e inoltre sulle seguenti:
Diritto internazionale.
Geografia commerciale.
Elementi di merceologia.
Politica commerciale e legislazione doganale.
Diritto civile.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 aprile 1932, alle ore 9, e i candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Coloro che non abbiano inviato la fotografia ai sensi del precedente art. 5, n. 9, dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite nell'art 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di ispettore aggiunto salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

I medesimi allorchè avranno conseguito il grado 9° potranno essere incaricati di disimpegnare le funzioni di addetto commerciale all'estero secondo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1086.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(10257)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sette posti di alunno d'ordine nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativa ai concorsi per la nomina nei ruoli di gruppo *C* del personale subalterno invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, e la tabella ad esso allegata;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine — di cui tre in soprannumero — (grado 13°, gruppo *C*) nel personale del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

a) gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 4 o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del ruolo di gruppo *C*, e siano, inoltre, giudicati meritevoli dal proprio Consiglio di amministrazione di partecipare al presente concorso;

b) coloro che, provvisti di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, appartenevano, alla data del 18 dicembre 1930, a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

c) il personale provvisto di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 4 che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso il Ministero delle corporazioni, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del personale del gruppo *C*, del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni;

d) il personale di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), anche se non provvisto del titolo di studio, purchè eserciti da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930 attribuzioni proprie del personale di gruppo *C* del ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni e venga inoltre dal proprio Consiglio di amministrazione giudicato meritevole di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni - Divisione del personale e degli affari generali - la domanda in carta da bollo da L. 5, entro il 31 marzo 1932.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine - anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio - o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni e ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale (o copia autentica) conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato di cui al presente numero;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda anche apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prender parte al concorso sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà

unire alla istanza anche un certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio presso cui presta servizio, dal quale risultino indicate la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 8 del presente articolo e copia dello stato di servizio amministrativo.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato di servizio gli agenti subalterni del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano - Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Prova di dattilografia (su macchina od Olivetti o Remington o Underwood).

Prova orale:

Aritmetica - Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse.

Sistema metrico decimale.

Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata.

Rapporti e proporzioni. Media aritmetica e geometrica. Regola del tre semplice e composta.

Interessi semplici. Regola di sconto.

Nozioni di diritto pubblico - Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Ordinamento del Ministero delle corporazioni: direzioni generali e loro attribuzioni. Diritti e doveri dell'impiegato.

Carta del lavoro.

Prova facoltativa:

I candidati potranno inoltre richiedere di essere sottoposti ad una prova di stenografia.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 10 e 11 maggio 1932 alle ore 9.

I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia n. 8) il giorno 9 maggio 1932 nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.

Coloro che non abbiano inviato la fotografia con la firma ai sensi del precedente art. 4, n. 9, dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che in seguito all'esito della prova facoltativa abbiano dimostrato di possedere sicura conoscenza della stenografia sarà assegnato un ventesimo di più nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salvo il dsposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dei servizi speciali delle Corporazioni con obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(10258)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a cinque posti di vice coadiutore aggiunto nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, e la tabella ad esso allegata;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, circa il passaggio a categoria superiore e la sistemazione del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di vice coadiutore aggiunto — di cui uno in soprannumero — (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

1° i dipendenti statali provvisti del titolo di studio di cui al seguente art. 4 che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano al gruppo *C*;

2° coloro che prestino ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso il Ministero delle corporazioni, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che alla data del 18 dicembre 1930, oltre ad essere provvisti del titolo di studio di cui al successivo art. 4, esercitavano le funzioni proprie del gruppo *B* nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dalla osservanza della condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero delle corporazioni — Divisione del personale e degli affari generali — la domanda in carta da bollo da L. 5, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine — anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio — o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni.
Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:
1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;
2° diploma originale (o copia autentica), conseguito entro il 18 dicembre 1930, di licenza da istituto medio di secondo grado anche ottenuto ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;
3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare il certificato indicato in questo numero;
4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della abituale residenza;
8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;
9° fotografia del concorrente con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Gli impiegati di ruolo dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui ai precedenti numeri 2, 8 e copia dello stato di servizio amministrativo da cui risulti che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano al gruppo *C*.
Gli impiegati straordinari, oltre a tutti gli altri documenti, dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio, da cui dipendono, da cui risulti: *a*) la loro qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra; *b*) che prestino ininterrottamente servizio almeno dal 31 dicembre 1928; *c*) che alla data del 18 dicembre 1930 esercitavano le funzioni proprie del gruppo *B* nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.
Inoltre i certificati di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale, sulle seguenti materie:
1° diritto corporativo;
2° legislazione del lavoro;
3° economia politica.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo in Roma il 12 aprile 1932 alle ore 9.
I candidati dovranno presentarsi al Ministero delle corporazioni (via della Stamperia, 8) il giorno 11 aprile 1932, nelle ore antimeridiane per prendere notizia dei locali dove si svolgeranno le prove.
Coloro che non abbiano inviato la fotografia con la firma ai sensi del precedente art. 4, n. 9, dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.
La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
I posti messi a concorso saranno assegnati nelle proporzioni e con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salvo il disposto dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno nominati vice-coadiutori aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* dei servizi speciali delle Corporazioni con l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.
Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(10259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per l'istallazione di motori fuori bordo di nuova costruzione su piccoli battelli da pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;
Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della piccola pesca con sistemi perfezionati e moderni;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti 10 premi in denaro, da conferirsi a quei pescatori che, entro il 31 luglio 1932, abbiano istallato motori fuori bordo di nuova costruzione su piccoli battelli da pesca.
L'importo di ciascun premio sarà commisurato alla metà della spesa occorsa per l'acquisto del motore e per la sua sistemazione a bordo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate, su carta da bollo da L. 5, non più tardi del 31 agosto 1932, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca, pel tramite della competente Capitaneria di porto.
Esse saranno corredate di una descrizione del battello, con la indicazione delle sue dimensioni; e del motore, con la indicazione del suo numero di matricola, della sua potenza, della casa costrut-

trice, e del certificato di collaudo; nonchè di documenti atti a comprovare la spesa sostenuta dal concorrente per l'acquisto del motore e per la sua sistemazione a bordo.

Art. 3.

I premi saranno conferiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta di un'apposita Commissione giudicatrice da esso nominata.

La Commissione avrà facoltà di visitare, e far visitare, i battelli, e di richiedere ai concorrenti tutti gli elementi, le prove ed i chiarimenti che ritenga necessari.

La Commissione, nell'esprimere il proprio giudizio, terrà particolarmente conto del buon funzionamento e della economicità del motore, e della rispondenza della sua potenza alle dimensioni del battello.

Avranno inoltre titolo di preferenza i concorrenti che abbiano provveduto alla istallazione di motori fuori bordo di fabbricazione nazionale, e coloro che esercitino attività pescherecce con i fuori bordo in zone ove tale impiego risponda a particolari e comprovate esigenze.

Art. 4.

I premi saranno pagati, per metà dell'importo, dopo sei mesi dalla data di messa in esercizio, da comprovarsi con certificato della Regia capitaneria di porto, il quale accerterà altresì che il battello è normalmente tenuto in esercizio per la pesca, e per l'altra metà, dopo un anno dalla data anzidetta.

In caso di contestazione sull'importo dei premi decide inappellabilmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende presuntivamente a L. 60.000 sarà imputata al capitolo 72-*ter* del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il Ministro: ACERBO.

(10268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per incoraggiare gli studi e le pubblicazioni dirette alla istruzione pratica dei pescatori ed alla propaganda peschereccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi e le pubblicazioni dirette alla istruzione pratica dei pescatori ed alla propaganda peschereccia;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a n. 15 premi in denaro, otto dei quali di L. 3000 ciascuno, e gli altri sette di L. 2000 ciascuno, da conferirsi agli autori dei migliori scritti sui temi seguenti:

Tema n. 1. — Esposizione sistematica delle disposizioni in vigore sulla pesca di mare;

Tema n. 2. — Esposizione sistematica delle disposizioni in vigore sulla pesca d'acqua dolce;

Tema n. 3. — Esposizione sistematica delle disposizioni in vigore sui diritti esclusivi di pesca, e sulle concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Tema n. 4. — Manuale pratico sugli attrezzi per la pesca di mare;

Tema n. 5. — Manuale pratico sugli attrezzi per la pesca d'acqua dolce;

Tema n. 6. — Manuale pratico sulla pesca del corallo e delle spugne;

Tema n. 7. — Manuale pratico sulla congelazione e refrigerazione del pesce;

Tema n. 8. — Manuale pratico sugli imballaggi ed i trasporti del pesce;

Tema n. 9. — Manuale pratico sulle conserve di pesce;

Tema n. 10. — Manuale pratico del conduttore di motori a combustione interna su barche da pesca;

Tema n. 11. — Manuale pratico sulla tintura delle reti da pesca;

Tema n. 12. — Norme pratiche per eliminare gli inquinamenti industriali delle acque pubbliche;

Tema n. 13. — Norme pratiche per esercitare la vigilanza igienica e sanitaria sul commercio del pesce;

Tema n. 14. — Modi e suggerimenti per cucinare i pesci;

Tema n. 15. — Opuscolo di propaganda a favore del consumo del pesce.

I temi dal n. 4 al n. 15 dovranno essere illustrati con fotografie, con disegni, e con grafici. Nello svolgimento dei temi i concorrenti terranno presente che ogni scritto non dovrà oltrepassare le 50 pagine a stampa, formato sedici.

Art. 2.

Gli scritti, dattilografati ed in duplice esemplare, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'agricoltura - Divisione pesca, entro il termine di mesi nove dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essi dovranno essere contrassegnati con un motto, che sarà ripetuto su di una busta, sigillata, la quale dovrà contenere la indicazione del nome, cognome e residenza del concorrente.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per ciascuno dei temi di cui all'art. 1 è riservato un premio.

Gli otto premi di L. 3000 ed i sette premi di L. 2000 saranno distribuiti fra i 15 temi, a giudizio della Commissione giudicatrice e del Ministero, in base all'esame degli scritti dei concorrenti, ed al merito comparato dei vincitori.

I premi sono indivisibili. Tuttavia, le somme che risultassero disponibili per mancata assegnazione di qualche premio, potranno, su proposta della Commissione giudicatrice, essere portate in aumento agli altri premi, a vantaggio di vincitori particolarmente meritevoli, od essere assegnate a concorrenti che, pur non essendo riusciti fra i vincitori, abbiano presentato scritti dotati di speciali pregi.

Art. 4.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 38.000, sarà imputata al cap. 42 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1931-32.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il Ministro: ACERBO.

(10267)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.